

COMUNE DI SAN MARTINO DI LUPARI

(Provincia di Padova)

L'anno addì del mese di.....

TRA:

il comune di San Martino di Lupari C.F: 81000530287, con sede in Largo Europa, n. 5, San Martino di Lupari,

e la sig.ra Gemin Oliva, in qualità di legale rappresentante della società BERGI HOLDING S.P.A., con sede in San Martino di Lupari in via Dell'Industria n. 31, C.F: 02084350269 e P.I. 02501950287 in seguito denominati nel presente atto "soggetto attuatore";

PREMESSO

che la ditta, con sede in San Martino di Lupari in Via Dell'industria, n. 31, con nota del , pervenuta al protocollo generale del Comune di San Martino di Lupari con il numero, Pratica Edilizia n., ha prodotto istanza, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, per l'approvazione di P.U.A che prevede le opere di Urbanizzazione dell'area identificata nel Vigente P.I. come zona D2/A soggetta a P.U.A. e censita al N.C.T. in Comune di San Martino di Lupari al Foglio 10, mappali nn. 114, 743, 740, 566 parte;

che la proposta progettuale prevede la trasformazione di 15.901 metri quadri di superficie territoriale con la cessione ad uso parcheggio pubblico della superficie pari al 10% della stessa,

che ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, dell'art. 4 della L.R. n. 55/2012 il responsabile dello S.U.A.P., ha convocato la giunta che, in doppia approvazione ha espresso parere favorevole

che in data 10 ottobre 2016, con avviso pubblico prot. n. -, ai sensi dell'art. della L.R. n., gli elaborati di variante sono stati depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale in libera

visione al pubblico per dieci giorni consecutivi, con la possibilità per chiunque di poter formulare osservazioni entro i successivi venti giorni;

che nei venti giorni successivi al deposito degli elaborati di variante non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO

- che il soggetto attuatore ha richiesto l'intervento in ottemperanza a quanto previsto dalle Vigenti norme di Attuazione, richiedendo la monetizzazione per la superficie mancante da cedere ad uso pubblico pari a mq. 227 mq.

- la Giunta ha favorevolmente condiviso la scelta in quanto la ditta, in relazione alle richieste di mercato, ha urgente necessità di ampliare i propri spazi per dare risposte al mercato e ciò si traduce, in tempi di crisi economica, in nuovi posti di lavoro, con ampia eco sociale;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione i seguenti documenti:

- TAV 01 PIANO PARTICELLARE ED INQUADRAMENTO CATASTALE
- TAV 02 CARTOGRAFIA STATO DI FATTO
- TAV 03 CARTOGRAFIA STATO DI FATTO CON INDIVIDUAZIONE SOTTOSERVIZI E LINEE AAEREE ESISTENTI.
- TAV 04 PLANIVOLUMETRICO DI PROGETTO
- TAV 05 PLANIMETRIA DI PROGETTO CON INDIVIDIAZIONE STANDARD URBANISTICI
- TAV 06 CARTOGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE DI PROGETTO

- ALLEGATI:
- ESTRATTO P.I. E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- RELAZIONE ILLUSTRATIVA
- PRONTUARIO DI MITIGAZIONE AMBIENTALE
- RILIEVO FOTOGRAFICO
- INDAGINE GEOLOGICA
- SCHEMA ACCORDO PUBBLICO-PRIVATO
- COMPUTO METRICO OPERE DI URBANIZZAZIONE

Art. 2 – OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore dichiara di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione e si obbliga per sé e per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, a realizzare con oneri a totale carico, le opere descritte in dettaglio nella relazione tecnica e negli elaborati tecnici, nei modi e nei tempi ivi prescritti.

Art. 3 - OPERE DI MITIGAZIONE

Il soggetto attuatore si impegna a realizzare le opere di mitigazione così come meglio descritte negli elaborati tecnici di cui alle tavole soprarichiamate.

Art. 4 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO ATTUATORE

Il soggetto attuatore si obbliga a versare al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire il contributo di costruzione, se e in quanto dovuto, determinato conformemente alle disposizioni vigenti all'atto del rilascio del permesso di costruire.

Art. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 (dodici) mesi dalla data di pubblicazione della variante urbanistica, previa comunicazione scritta al comune e saranno ultimate entro tre anni dall'inizio lavori.

Art. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI ATTUATORI

Il soggetto attuatore si obbliga, per sé o per i propri aventi causa a qualsiasi titolo, ad attuare le opere di cui al Computo metrico allegato, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria; qualsiasi modifica del progetto edilizio che andasse in contrasto alle previsioni del P.U.A., possono essere assentite, previa approvazione dell'ufficio tecnico comunale parziali modifiche del posizionamento dell'area ad uso verde privato, senza variarne la consistenza.

Art. 7 - SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a carico del soggetto attuatore.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Gli obblighi contenuti nella presente convenzione hanno carattere reale e pertanto la stessa verrà trascritta a carico dei proprietari ed a favore del comune.

Tutte le spese imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, sono a carico del soggetto attuatore con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della L. 28.01.1977, n. 10 e successive modifiche. Viene inoltre esclusa l'iscrizione di ipoteca legale, stante la natura pubblicistica delle obbligazioni regolate dalla presente convenzione.

Art. 9 - DECADENZA DEL P.U.A.

Il P.U.A. decade ad ogni effetto ove i lavori non vengano iniziati entro dodici mesi dalla sua pubblicazione, salvo eventuale proroga, concessa con provvedimento motivato del consiglio comunale per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del richiedente l'intervento.

La proroga per l'inizio dei lavori non può essere superiore a 12 (dodici) mesi e la relativa richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine per l'inizio dei lavori.

ART. 10 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Qualsiasi eventuale lite o controversia circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o l'inadempimento del presente contratto e in mancanza di accordo stragiudiziale tra le parti, sarà di competenza esclusiva del Tribunale di Padova.

Le PARTI